



COMUNE DI AGLIANA

Provincia di Pistoia
Servizio UOC2 Ragioneria, Tributi, Sed e Società partecipate

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

*(Art. 1, commi 102-110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Legge di bilancio 2026)*

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON ANCORA AFFIDATE A RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Capo I.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata prevista dal Capo I.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	5
Articolo 8 - Oggetto del Capo II	5
Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata prevista dal Capo II.....	5
Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione	5
CAPO III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI RATEALI	5
Articolo 11 - Oggetto del Capo III.....	5
Articolo 12 Oggetto della definizione agevolata prevista dal Capo III.....	5
Articolo 13 – Conciliazione Agevolata.....	5
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	5

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON ANCORA AFFIDATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Capo I

1. Il Capo I del presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata limitatamente agli avvisi di accertamento esecutivi relativi all'IMU di cui all'art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi al 31/12/2023.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata prevista dal Capo I

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi all'IMU possono essere definiti versando le somme dovute a titolo di capitale e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da accertamenti esecutivi IMU emessi entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il 30 settembre 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari importo scadenti l'ultimo giorno del mese, con cadenza bimestrale;

c) l'importo delle rate non può essere di importo inferiore ad € 100,00;

d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

4. Nel caso in cui la dilazione di pagamento, precedente accordata, contempli anche uno o più avvisi di accertamento esecutivi emessi successivamente al 31.12.2023, la definizione agevolata potrà riguardare solo quelli definibili ai sensi del presente Capo;

5. Per gli avvisi di accertamento inclusi nel piano di rateazione ma non definibili, resta valida la dilazione precedentemente accordata, senza alcuno sconto su sanzioni e interessi

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare azioni esecutive ovvero iscrivere fermi amministrativi e ipoteche.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO II-REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 8 Oggetto del Capo II

1. Il Capo II del presente regolamento, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.1 commi da102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n.199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 9 Oggetto della definizione agevolata del Capo II

1. Con riferimento al tributo IMU, sul quale sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo31 dicembre1992, n.546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che in caso di avvenuta notificazione dell'atto di intimazione, alla data di pagamento della prima rata, il debito non sia stato ancora trasmesso ad Ader per la riscossione coattiva o non siano iniziate le procedure cautelari o esecutive da parte del Comune o di eventuale affidatario del servizio di recupero coattivo.

Articolo10 Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 9 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione, oppure con il versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari importo scadenti, non inferiore a € 100,00 ciascuna, l'ultimo giorno del mese, con cadenza bimestrale.

2. Si esclude la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo. Non trova applicazione l'articolo 15-ter del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

CAPO III-CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 11-Oggetto del Capo III

1. Il Capo III del presente regolamento, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.1 commi da102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n.199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 12-Oggetto della definizione agevolata del capo III

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 13-Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 possono essere definite, entro un anno dall'adozione del presente regolamento, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 1 dicembre 1992, nr. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'art. 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.